PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA

Art. 18

Agevolazioni fiscali

L'imposta di registro per gli acquisti di aree edificabili e di immobili, contemplati dall'articolo 2 della presente legge, gia' costruiti o in costruzione, e' dovuta nella misura ridotta del 4 per cento prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, numero 124 convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 24 aprile 1968, non più in vigore dal 21 giugno 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Estremi	Legge 12 marzo 1968, n. 326
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-razionalizzazione-e-lo-sviluppo-della-ricettivita/art-18-agevolazioni-fiscali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it